



COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

P.zza Grande n. 1 27030 Frascarolo (PV)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI
STRANIERI DI CEPPO ITALIANO
(JURE SANGUINIS) E DELLA
TRASCRIZIONE DI ATTI STRANIERI DI
CEPPO ITALIANO RICONOSCIUTI PER
VIA GIUDIZIALE**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ³ del ^{01/03/2025}

ART. 1
(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia dell'organizzazione dell'ente e dei principi generali stabiliti dalla legge, le modalità ed i termini del procedimento amministrativo aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (*jure sanguinis*) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un paese straniero, **nonché della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale.**

ART. 2
(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 3
(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, viene presentata al Responsabile del procedimento previo appuntamento, che l'ufficio accorda entro al massimo **n. 30 giorni**, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

Il richiedente o il suo avvocato delegato potranno trasmettere tutta la documentazione relativa acquisto della cittadinanza italiana per via giudiziale e dei relativi atti allegati tramite pec mentre gli atti di stato civile dovranno essere trasmessi in originale.

ART. 4
(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis*, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Frascarolo.

Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune, in quanto l'interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti nonché a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: (la residenza di una persona è determinata dall'*abituale e volontaria dimora* in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento;

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale, bisogna che il comune di Frascarolo sia stato individuato quale territorialmente competente come comune di nascita dell'avo e che l'avvocato abbia titolo a richiedere la trascrizione degli atti quale incaricato dagli interessati.

ART. 5

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, come sopra:

- 1) protocolla l'istanza e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- 2) successivamente effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.
- 3) **Per il riconoscimento della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale verifica che il comune di Frascarolo sia territorialmente competente, che l'ordinanza sia passata in giudicato e che la documentazione sia completa e che l'avvocato abbia titolo a richiedere la trascrizione degli atti quale incaricato fagli interessati.**

ART. 6

(Discordanza)

Nel caso in cui via siano dati anagrafici (nomi, cognomi, date di nascita e/o età) errati ovvero altri errori, incongruenze e più in generale mancanze di corrispondenza di atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano e, quindi, di consentire all'Ufficiale dello Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti presso le competenti Autorità/Istituzioni degli stati esteri oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti autorità/Istituzioni degli Stati Esteri.

Se entro il termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile l'interessato non produrrà la documentazione richiesta, la domanda s'intenderà decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte della Amministrazione Comunale allorché con la richiesta d'integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto.

Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/1990.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento di cui al successivo art.7 è sospeso fino al ricevimento della documentazione rettificata/corretta o fino allo scadere del termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi del precedente comma 2 nel caso di mancato riscontro della documentazione.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale, in caso di discordanze restituisce la documentazione chiedendo che la stessa sia corretta o integrata.

ART. 7
(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento relativo al riconoscimento di cittadinanza italiana e alla trascrizione di atti stranieri di cittadini di ceppo italiano (*jure sanguinis*) ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; **tale termine si applica anche per la trascrizione degli atti di stato civile trasmessi dagli studi legali e riferiti al riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana e decorre dalla data di ricevimento di tali atti tramite posta raccomandata.**

ART. 8
(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per un massimo di 30 gg per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990. **Per il riconoscimento della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale, in caso di discordanze il procedimento è sospeso fino al ricevimento della documentazione corretta.**

ART. 9
(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale il procedimento termina con la trascrizione degli atti di stato civile nei rispettivi registri, di detta trascrizione si dà comunicazione al richiedente.

ART. 10
(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991; che dovrà essere comunicato all'interessato ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990: Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.

ART. 11
(Costi)

Visti i commi 636, 637 e 638 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025") e ritenuto di regolamentare il contributo amministrativo in prima applicazione come segue:

- A) Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n. 91/1992 medesima) – sono soggette al pagamento di un contributo amministrativo in misura **pari a 600 euro** per ciascun richiedente maggiorenne;

- B) Richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente, contributo **pari a euro 100**;
- C) Il contributo viene ridotto per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce nella misura di **euro 50,00**;
- D) Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo;

Ai fini della riduzione del contributo si intendono complete le richieste contenenti i dati minimi essenziali sotto indicati:

- A) Esatte generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione (nome, cognome, paternità e maternità dello stesso, legame di parentela con il richiedente)
- B) Data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte)
- C) Uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo).

In caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune è disposta a cura del responsabile servizio demografico l'improcedibilità della domanda;

Il pagamento deve avvenire attraverso il sistema Pago P.A. o mediante bonifico bancario intestato al comune e non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione;

Il contributo corrisposto non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;

Che i termini per la conclusione del procedimento di ricerca e visura, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del diritto, sono i seguenti:

- 180 giorni (art.14 comma 2 bis DL 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);

I contributi potranno essere variati e/o aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale nei limiti fissati dalla normativa statale.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana riconosciuta per via giudiziale non vi sono costi a carico se non quelli per l'eventuale spedizione di certificati tramite servizio postale.

ART. 12 **(Rinvio dinamico)**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentari in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente le norme sopravvenute, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa. Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

ART. 13 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 14 **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consigliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

